

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori POLLASTRELLI, MIANA, MORANDI, ANTONIAZZI, VITALE, BONAZZI, CANETTI, CANNATA, DI CORATO, GIURA LONGO, IANNONE, MONTALBANO, POLLINI, SEGA, TORRI, VECCHI e BATTELLO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 FEBBRAIO 1985

Interpretazione autentica dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, concernente condizioni di applicabilità delle agevolazioni tributarie per le cooperative e loro consorzi

ONOREVOLI SENATORI. — Alcuni indirizzi in campo giurisprudenziale ed amministrativo in tema di destinazione di parte degli utili di esercizio delle cooperative e loro consorzi a fini di mutualità pongono l'esigenza di chiarire, con una norma di interpretazione autentica, la piena compatibilità tra le dette destinazioni per finalità mutualistiche e l'osservanza dei requisiti mutualistici di cui all'articolo 26 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 (requisiti mutualistici richiesti ai fini tributari).

In campo giurisprudenziale, in effetti, la sentenza della Corte di cassazione n. 271, depositata il 13 gennaio 1981, ha ritenuto incompatibili il citato articolo 26 e l'articolo 2536 del codice civile che prevede la destinazione, entro i limiti fissati dalla vi-

gente normativa, degli utili che residuano (dopo aver remunerato il capitale sociale e alimentato le riserve nelle misure di legge) a fini mutualistici.

In sostanza la Corte afferma che non possono riconoscersi benefici tributari a cooperative il cui statuto contempra l'utilizzazione di parte degli utili per finalità mutualistiche.

Il Ministero delle finanze, con nota numero 11/545 del 7 maggio 1983, non si è discostato dall'indirizzo della Corte di cassazione nella considerazione che, trattandosi di norma agevolativa, è necessario adottare una interpretazione restrittiva. Lo stesso Ministero ha tuttavia precisato di essere disponibile a rivedere il proprio assunto in caso di pronuncia difforme da quella sopra richiamata.

Al fine di fare piena chiarezza sull'argomento, giova ricordare:

1) il legislatore, con l'articolo 7 del regio decreto 12 febbraio 1911, n. 278, ha legittimato l'assegnazione di parte degli utili a fondi destinati per scopi di previdenza, di mutualità, di cooperazione e di istruzione;

2) successivamente il codice civile con l'articolo 2536 ha generalizzato tale principio inizialmente previsto solo per le cooperative di produzione e lavoro ed agricole;

3) un ulteriore precedente legislativo è costituito dall'articolo 13 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, concernente « Interpretazione autentica dell'articolo 147, lettera b), del testo unico delle leggi sulle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645 » che, in tema di imposte sulle società, mentre ha stabilito che « per riserve e saldi destinati alle coperture di specifici oneri e passività — di cui alle disposizioni in epigrafe — devono intendersi anche i fondi mutualistici e di previdenza costituiti dalle società cooperative e loro consorzi in esecuzione dell'ultimo comma dell'articolo 2536 del codice civile », ha implicitamente sancito la piena compatibilità della previsione statutaria e della erogazione effettiva di una quota parte degli utili di esercizio per finalità mutualistiche, rispetto ai requisiti della mutualità di cui all'articolo 26 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 1947, tutt'ora rilevante ai fini tributari (articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 1973);

4) la citata sentenza della Corte di cassazione attiene ad una fattispecie verificatasi nella vigenza dell'articolo 151 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645; tale materia ha subito profonde modificazioni legislative in sede di riforma tributaria, visto che l'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 1973 ha previsto l'applicazione delle agevolazioni « alle società cooperative e loro consorzi, che siano disciplinate dai principi della mutualità previsti dalle leggi dello Stato e siano iscritte nei registri prefettizi o nello schedario generale della cooperazione », stabilendo, al secondo comma, che i requisiti della mutualità si ritengono sussistenti in presenza delle condizioni di cui all'articolo 26 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 1947.

Pertanto, come ha correttamente osservato la Commissione centrale per le cooperative, « la vigente normativa pone in luce come, a fronte dei principi della mutualità previsti dalle leggi dello Stato, le condizioni di cui al citato articolo 26 costituiscono soltanto una presunzione ad effetti particolari, lasciando pieno spazio a tutti gli altri principi mutualistici emergenti dalle leggi dello Stato, e quindi in primo luogo dall'articolo 2536 del codice civile ».

È quindi ormai improcrastinabile emanare una chiara interpretazione per una corretta disciplina della normativa.

DISEGNO DI LEGGE
—*Articolo unico.*

Ai fini dell'applicazione delle agevolazioni tributarie di cui al titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, i requisiti della mutualità si ritengono sussistenti anche quando gli statuti delle cooperative prevedano, oltre alle condizioni indicate nell'articolo 26 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, la destinazione di una quota degli utili a fondi costituiti per finalità mutualistiche ai sensi dell'articolo 2536, ultimo comma, del codice civile.

La presente legge costituisce interpretazione autentica dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.